

c) Bagnaria, Cella di Bobbio, Fortunago, Menconico, Pregola, Sagliano di Crenna, Sant'Albano di Bobbio, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Valverde, Varzi, restano uniti alla provincia di Pavia e sono aggregati al circondario di Voghera.

Art. 2.

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Piacenza, Genova e Pavia, relativamente alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività; sarà variata, in quanto sia necessario, la circoscrizione dei mandamenti agli effetti degli articoli 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Effettuata la variazione delle circoscrizioni mandamentali, ai sensi dell'articolo precedente, i prefetti di Piacenza, Genova e Pavia provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Province per mandamenti, a termini dell'art. 92 della legge comunale e provinciale. Nondimeno, fino alla integrale rinnovazione dei Consigli delle Province suddette, i consiglieri eletti dai mandamenti di Zavattarello, Ottone e Bobbio rimarranno aggregati al Consiglio provinciale di Piacenza.

Nella provincia di Pavia si procederà alle elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 113. — GISC.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 luglio 1923 n. 1727.

Soppressione della circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda ed aggregazione dei Comuni che ne fanno parte al circondario di Piacenza.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 agosto 1923, sul decreto relativo alla soppressione della circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda.

SIRE,

La provincia di Piacenza è divisa attualmente in due circondari, quello del capoluogo con 32 Comuni ed una popolazione complessiva di 193,645 abitanti (censimento 1911), e quello di Fiorenzuola d'Arda, del quale fanno parte appena 15 Comuni con una popolazione di 78,416 abitanti. L'esiguo numero dei Comuni che costituiscono il circondario di Fiorenzuola d'Arda, la relativa scarsità della popolazione anche in rapporto a quella del 1° circondario, la vicinanza e la crescente facilità delle comunicazioni fra i Comuni del circondario di Fiorenzuola d'Arda col capoluogo della Provincia, la cospicua importanza che questo è andato a mano a mano assumendo non soltanto come centro industriale per l'intensa corrente dei traffici che richiama a sé, ma anche come centro di cultura e l'attrazione sempre maggiore che esso esercita in conseguenza dei rapporti di ogni genere con tutti i Comuni della Provincia, hanno gradatamente diminuita la necessità della divisione circondariale, che attualmente non risponde più ad imprescindibili esigenze economiche ed amministra-

tive. In tale situazione, poichè il provvedimento nonchè costituire un danno per la speditezza degli affari, rappresenterà anzi una notevole semplificazione e quindi un miglioramento dei servizi, appare manifesta l'opportunità di procedere alla soppressione della circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda, eliminando gli organi che ne costituiscono l'attributo, e sollevando il bilancio dello Stato e degli Enti locali delle spese che sono richieste per il funzionamento di essi.

In tale senso provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda è soppressa ed i Comuni che attualmente la costituiscono sono aggregati al circondario di Piacenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 114. — GISC.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 luglio 1923, n. 1729.

Unione dei comuni di Piacenza, S. Lazzaro Alberoni, S. Antonio Trebbia e Mortizza.

Relazione di S. E. il Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 luglio 1923, sul decreto relativo alla unione dei comuni di Piacenza, S. Lazzaro Alberoni, S. Antonio Trebbia e Mortizza.

SIRE,

La circoscrizione territoriale del comune di Piacenza, quale venne stabilita con decreto Napoleonico del 10 settembre 1812, limitata cioè dalla strada di circonvallazione che gira a pochi metri dalle mura, costituisce per il Comune stesso una situazione di intollerabile disagio, che, frustrando ed intristendo gli sforzi di ogni attività pubblica e privata, ne ritarda o ne impedisce addirittura l'ulteriore promettente sviluppo.

Con una popolazione agglomerata di circa 42,000 abitanti, il Comune ha una superficie di non più di 300 ettari, che per la sua esiguità esclude anche il semplice esperimento di qualsiasi programma edilizio, come la risoluzione del problema di un regolare ordinamento di polizia cimiteriale, e la progettazione di lavori duraturi, capaci di segnare un'orma nella sfera dell'attività amministrativa.

Il comune di Piacenza che, come capoluogo, richiama e rappresenta gli interessi di tutta la Provincia, e prestando gli organismi di cui dispone ne cura l'incremento generale, è di fatto chiuso in sé ed isolato dalle comunità contermini nel cui territorio han dovuto trovare sede la stazione ferroviaria, il cimitero, il mercato del bestiame, il lazzaretto con annesso tubercolosario, i diversi stabilimenti militari rivendicati dal Comune e destinati all'industrializzazione, il Campo di Marte, quello delle esercitazioni ginnastiche, ecc.

Sulla linea estrema dell'abitato di Piacenza si sono innestati i Comuni contermini di S. Lazzaro Alberoni, S. Antonio Trebbia e

Mortizza, i quali, profittando di una singolare situazione topografica, riescono, senza sopportare comunque gli oneri, a beneficiare delle agevolazioni, delle comodità e delle condizioni di vita, in cui la città si muove con i suoi servizi organizzati attraverso una più completa evoluzione di istituti di ogni carattere, che soddisfano ai bisogni dell'individuo e della società.

E così il carico tributario, che dovrebbe equamente distribuirsi fra i possessori della ricchezza disseminata nei quattro Comuni, preme invece rudemente sulla popolazione circoscritta entro l'esiguo ambito delle mura.

In tale situazione l'assorbimento in quello di Piacenza dei Comuni predetti appare come indeclinabile necessità, quando si voglia costruire un Ente veramente forte per capacità terriera e per organica costituzione, il quale adeguatamente possa sopprimere ai bisogni generali delle popolazioni, attuando insieme manifesti criteri di equità, di convenienza e di pubblica utilità.

L'amministrazione comunale di Piacenza, dal 1925 in poi, ha fatto ripetutamente voti per l'attuazione di tale provvedimento che non potrebbe essere ulteriormente rimandato senza grave danno e che mi onora pertanto di sottoporre alla sanzione di Vostra Maestà concretata nell'unico schema di decreto.

Con lo stesso decreto si stabilisce anche la procedura da seguirsi per la fissazione delle condizioni alle quali deve aver luogo la unione, non essendo — data la specialità del caso — pienamente applicabili le disposizioni della vigente legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Piacenza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio Trebbia e Mortizza, sono riuniti nell'unico comune di Piacenza.

Entro il 31 agosto anno corrente i Consigli comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.

Atti del Governo, registro 215, foglio 116. — Gisc.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Vasto (Chieti), di Campobello di Licata (Siracusa), di Ali Superiore (Messina), di Bagheria (Palermo), di Pignola (Potenza), di Serina (Bergamo), di Castiglione d'Asti (Alessandria) e di Cagliari.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vasto, in provincia di Chieti.

MAESTA,

Contro l'amministrazione comunale di Vasto, sorta dalle elezioni generali del settembre del 1920 e successivamente integrata, per sopraggiunte dimissioni, nelle elezioni suppletive dell'ottobre

1921, si è andato determinando un diffuso malcontento, che acuito dalla ripercussione dei recenti eventi nazionali, ha creato, nel riguardi dell'ordine pubblico, una situazione assai delicata e preoccupante.

Un'inchiesta recentemente compiuta sul funzionamento di quella civica azienda ha rilevato non lievi manchevolezze ed irregolarità.

Sono abbandonati o trascurati i pubblici servizi, particolarmente quelli attinenti alla pubblica igiene, alla nettezza urbana ed alla vigilanza annonaria; la ripartizione del carico tributario è sperequata e, nonostante le previsioni sempre fatte in bilancio, non sono mai stati compilati i ruoli per la riscossione della tassa focatica; al personale dipendente sono stati corrisposti aumenti di assegni, malgrado l'annullamento delle deliberazioni che ne effettuavano la liquidazione; non sono stati ancora presentati alcuni rendiconti della gestione approvvigionamenti; nella nomina di personale salariato e di assistenti a pubblici lavori sono stati compiuti atti di manifesto favore personale; oneri rilevanti e non rispondenti a reali necessità cittadine sono stati assunti a carico delle finanze comunali.

L'attività in genere dell'amministrazione, intesa prevalentemente al consolidamento delle posizioni conquistate dagli esponenti dell'attuale maggioranza consigliere, ha inasprito le contese fra i partiti locali, acuendo l'eccitazione degli animi in modo da legittimare il timore di gravi perturbamenti della pubblica tranquillità.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere alla riorganizzazione della civica azienda, rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vasto, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Cesare Perdica è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campobello di Licata, in provincia di Siracusa.

MAESTA,

In seguito a denunce presentate contro l'amministrazione comunale di Campobello di Licata, sorta dalle elezioni dell'aprile 1922, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce l'andamento anormale di quella civica azienda e l'indirizzo partigiano impresso dagli amministratori.

L'ufficio comunale è in grave disordine, privo della maggiore parte dei registri prescritti e degli inventari, con scritture contabili deficienti; i versamenti dei diritti di segreteria e di stato civile non vengono effettuati tempestivamente; il servizio di economato procede